

**DELIBERA N. 161/19/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CELLAMARE (BARI) PER LA  
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 15 maggio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, è stata definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la nota del 3 maggio 2019 (prot. n. 190126) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Cellamare (BA) a seguito della segnalazione del Movimento 5Stelle Cellamare del 15 e 17 aprile 2019 con la quale si asserisce la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte di detto Comune *“nella persona del Sindaco uscente Michele De Santis che naturalmente si ricandida”* per la *“pubblicità [vietata] dal primo di aprile”* inerente la campagna di sensibilizzazione ambientale per il tramite di manifesti posizionati nel territorio comunale. In particolare, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento e richiesto le controdeduzioni in data 18 aprile 2019, nel dare atto che *“dal 24 aprile al 26 aprile è avvenuto il trasferimento degli apparati di governo server e di storage dal vecchio al nuovo data center che ha comportato l'interruzione dei servizi telematici, giusta comunicazione [...] da parte della sezione Informatica del Consiglio Regionale della Puglia”*, non ravvisando i requisiti richiesti dal citato art. 9, nella riunione del 30 aprile 2019 ha proposto l'adozione di un provvedimento sanzionatorio;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 23 aprile 2019, acquisita agli atti del Comitato il 30 aprile seguente, con la quale il Sindaco del Comune di Cellamare Michele De Santis ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, osservando, in sintesi, quanto segue:

- *nell'ambito del contratto in essere con il gestore del servizio di Igiene Urbana di questo Comune sono espressamente previsti eventi atti a migliorare la qualità dei rifiuti differenziati nonché ad incrementarne la percentuale di raccolta;*
- *dette manifestazioni sono costantemente svolte a cadenza semestrale, preferibilmente una in primavera e una in autunno, per il raggiungimento dei target prefissati, con informazione alle utenze domestiche, utenze mercatali e commerciali, coinvolgendo associazioni, insegnanti, bambini in età scolare;*
- *allo stato, a seguito della partecipazione al Bando ANCI CONAI 2018 con l'aggregazione dei Comuni di Teggiano e Cellamare che ci ha visti destinatari di un contributo di euro 20.000,00, le attività sono state implementate e la rendicontazione dei risultati ottenuti è prevista a fine Giugno 2019;*
- *grazie anche a queste iniziative il Comune di Cellamare risulta essere ai primi posti, nell'ambito della Città Metropolitana di Bari, come percentuale di raccolta differenziata;*
- *ad ogni buon conto le altre due manifestazioni previste, nel Bando ANCI CONAI 2018, per il mese di maggio sono state rinviate al mese di giugno 2019;*
- *pertanto, “si chiede il rigetto della segnalazione”;*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili

per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RITENUTO che l'ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale recato dall'art. 9 della legge 28/2000 inerisce alle attività di comunicazione dell'Ente e non alle singole iniziative e/o eventi posti in essere, come l'incontro relativo alla presentazione ed illustrazione della relazione di fine mandato;

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione realizzata dal Comune di Cellamare oggetto di segnalazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019, risultando successiva alla convocazione dei comizi elettorali e riconducibile quindi al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

PRESA VISIONE della copia del manifesto dal titolo *“Dai peso ai tuoi rifiuti L'Ecomobile al mercato. Evento di sensibilizzazione ambientale e raccolta eccezionale di Carta e Cartone, Plastica, Metalli, Vetro, R.A.E.E., Farmaci, T e/o F”*, il quale indica

la data dell'evento in *“lunedì 15 aprile 2019 dalle ore 9 alle ore 13 c/o il Mercato”*, nonché reca il logo del Comune di Cellamare;

RILEVATO che l'attività di comunicazione effettuata dal Comune di Cellamare attraverso il manifesto relativo all'evento del 15 aprile 2019 appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'impersonalità in quanto il manifesto riporta il logo del Comune di Cellamare, né il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni poiché, tale attività, seppure contribuisce attraverso l'evento a migliorare la sensibilizzazione ambientale, tuttavia risulta differibile nel tempo, come del resto è avvenuto per le manifestazioni, dello stesso tenore, rinviate dal Comune al mese di giugno 2019;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza di tale manifesto oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

RITENUTA necessaria oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche, come prassi dell'Autorità, un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle sue conseguenze, nella specie, del manifesto oggetto di segnalazione realizzato in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

#### **ORDINA**

al Comune di Cellamare (BA) di rimuovere la comunicazione istituzionale realizzata mediante il manifesto dal titolo *“Dai peso ai tuoi rifiuti L'Ecomobile al mercato. Evento di sensibilizzazione ambientale e raccolta eccezionale di Carta e Cartone, Plastica, Metalli, Vetro, R.A.E.E., Farmaci, T e/o F”*, recante il logo del Comune di Cellamare, non ritenuta indispensabile in quanto seppure finalizzata, attraverso l'evento del 15 aprile 2019, a migliorare la sensibilizzazione ambientale, tuttavia risulta differibile nel tempo, nonché di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza di detto manifesto a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio

2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Cellamare (BA) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 maggio 2019

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi